

Regolamento per il contenimento dell'inquinamento luminoso ed il risparmio energetico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della legge regionale 29 maggio 2007, n.22 (Norme in materia di energia).

Mercoledì 23 Settembre 2009

Anno XL - N. 16

REGOLAMENTO REGIONALE 15 SETTEMBRE 2009 N. 5

Regolamento per il contenimento dell'inquinamento luminoso ed il risparmio energetico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della legge regionale 29 maggio 2007, n.22 (Norme in materia di energia).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Visto l'articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;

Considerato che il parere della competente Commissione consiliare si intende acquisito favorevolmente, stante il decorso del termine, di cui all'art. 50, comma 1 dello Statuto;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1163 del 4 settembre 2009

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Articolo 1 (Finalità)

- 1.** Il presente regolamento è emanato in attuazione del Titolo III "Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento luminoso ed il risparmio energetico" della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) con cui la Regione Liguria individua e persegue gli obiettivi della tutela dell'ambiente notturno finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale, promuove il

risparmio energetico nell'illuminazione pubblica e privata esterna e la conseguente riduzione dell'inquinamento luminoso.

2. L'ottimizzazione dell'illuminazione pubblica e privata e il conseguente risparmio energetico permettono di proteggere l'ambiente naturale inteso anche come territorio, considerato il valore delle aree naturali protette, nonché di minimizzare l'inquinamento luminoso nel rispetto delle attività di osservazione e studio astronomico.

Articolo 3 (Ambito di applicazione)

1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, che insistono sul territorio regionale, devono essere realizzati in conformità ai criteri di massima sicurezza, massimo risparmio energetico e della minimizzazione dell'inquinamento luminoso.
2. Per gli impianti di illuminazione esistenti, per quanto strutturalmente possibile e fatte salve le prestazioni di sicurezza previste da norme vigenti, è richiesta, entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la modifica dell'inclinazione secondo angoli più prossimi all'orizzontale o inserendo schermi paraluce, atti a limitare la emissione luminosa oltre i 90°, se questi sono compatibili con i requisiti di sicurezza degli stessi.

Articolo 5 (Requisiti tecnici generali per gli impianti di illuminazione esterna)

1. Tutti i progetti, i materiali e gli impianti per la illuminazione esterna, pubblici e privati, devono avere caratteristiche a basso impatto ambientale, pur garantendo il rispetto dei criteri di sicurezza stradale, per consentire il massimo risparmio energetico e per prevenire l'inquinamento luminoso.
2. Gli impianti di cui al comma 1 devono avere i seguenti requisiti:
 - a) gli apparecchi, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell'intensità luminosa massima per gamma maggiore o uguale 90°, compresa tra 0,00 e 0,49 cd per 1000 lm di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere recessive nel vano ottico superiore dell'apparecchio stesso e illuminare direttamente verso il basso;
 - b) le lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali quelle al sodio ad alta efficienza, devono essere installate in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore. E' consentito l'impiego di lampade con indice resa cromatica superiore a Ra=65 ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/W, esclusivamente nell'illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e centri storici in zone di comprovato valore culturale e/o sociale ad uso pedonale. I nuovi apparecchi d'illuminazione a led possono essere impiegati anche in ambito stradale e pedonale, e comunque solo nel rispetto del presente articolo, lettere a), e c), nonché se l'efficienza delle sorgenti è maggiore di 90 lm/W;
 - c) l'impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interasse dei punti luce e ridotti costi manutentivi deve essere favorito. In particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada ed alla sua categoria illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative, sia in presenza di ostacoli, sia nel caso le stesse soluzioni risultino funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto. Soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada (bilaterali frontali o quinconce) sono accettabili, se necessarie, solamente per carreggiate di larghezza superiore a 10 m.;

- d) l'orientamento su impianti a maggior coefficiente di utilizzazione deve essere predisposto, senza superare i livelli minimi previsti dalle normative illuminotecniche italiane ed europee più recenti e garantendo il rispetto dei valori di uniformità e controllo dell'abbagliamento previsto da dette norme;
- e) luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare ed illuminamenti non superiori ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza. Deve essere garantito il mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse disposizioni connesse alla sicurezza e/o indicate diversamente nella l.r. n.22/2007, di valori medi di luminanza non superiori ad 1 cd/m²;
- f) deve essere favorito l'impiego di dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 24.00, salvo diversa determinazione dell'autorità competente, l'emissione di luce in misura superiore al 30% rispetto alla situazione di regime, a condizione di non compromettere la sicurezza pubblica.

3.

Articolo 9 (Fasci di luce)

1. E' fatto espresso divieto di utilizzare, su tutto il territorio regionale, l'uso di fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o altri tipi di richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo.

Articolo 13 (Disposizioni relative alla protezione dei siti astronomici e delle aree naturali protette)

1. Tutte le sorgenti di luce ed i rispettivi apparecchi per l'illuminazione ricadenti nelle aree di cui all'articolo 19 della l.r. n.22/2007 devono, entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, essere modificate in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 onde ridurre l'inquinamento luminoso ed il consumo energetico.
2. Attorno a ciascuno degli osservatori astronomici è istituita una zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso avente un'estensione di raggio minimo, fatti salvi i confini regionali, pari a: a) 10 chilometri per gli Osservatori professionali;
b) 5 chilometri per gli Osservatori non professionali di rilevanza regionale e provinciale;
c) estese quanto i confini delle aree naturali protette.
3. All'interno dei confini dei parchi naturali e delle aree naturali protette ed attorno a ciascuno degli osservatori astronomici è imposto per ciascun corpo illuminante il limite di 180 lm a 90° e oltre ottenibile mediante l'uso di alette frangiluce e schermature. All'interno delle aree protette e dei parchi naturali l'illuminazione monumentale si conforma alle disposizioni dell'articolo 20, comma 5 della l.r. n.22/2007.
4. Per impianti d'illuminazione artistici antecedenti il 1940, è possibile derogare alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 ed a quelle del presente articolo, solo in caso di ripristino della funzionalità dell'apparecchio originale.
5. I gestori degli osservatori tutelati possono chiedere ai comuni che intervengano per modificare o far modificare gli impianti che, pur rispettando la presente legge, provochino disturbo diretto alle attività osservative e siano ubicati entro un raggio di 1 km dall'osservatorio.

Articolo 14 (Adeguamento dei regolamenti comunali)

1. I Comuni adeguano, se necessario, il proprio regolamento edilizio alle disposizioni di cui al Titolo III della l.r. n.22/2007 ed alle disposizioni di cui al presente regolamento regionale.

Articolo 15 (Procedure)

1. Per la realizzazione di nuovi impianti, il totale o parziale rifacimento di quelli esistenti, i soggetti pubblici e privati devono predisporre ed inviare al Comune competente apposito progetto illuminotecnico, conforme alle norme del presente Regolamento, redatto da figura professionale prevista per lo specifico settore.
2. Il progetto di cui al comma 1 è accompagnato da una dichiarazione con la quale il progettista attesta la rispondenza del progetto dell'impianto ai requisiti del presente regolamento.
3. Al termine dei lavori, l'impresa installatrice attesta, sotto la propria responsabilità, con apposita certificazione di conformità redatta secondo il modello di cui all'allegato A al presente regolamento, la rispondenza dell'impianto realizzato al progetto e ai criteri indicati nel presente regolamento, fermi restando gli adempimenti di cui alle vigenti norme e decreti per la sicurezza degli impianti. La certificazione di conformità è da far pervenire all'ufficio competente entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Articolo 16 (Controllo)

1. Il controllo dell'applicazione e del rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III della l. r. 22/2007 e del presente regolamento è demandato :
 - a) alle Province per gli impianti dei Comuni;
 - b) ai Comuni per gli impianti e gli edifici dei soggetti privati.
2. I Comuni applicano, ai sensi dell'articolo 18 , comma 1, lettera f) della l. r. 22/2007, le sanzioni di cui all'articolo 33, comma 8 della stessa.
3. Gli Enti locali possono avvalersi della Agenzia regionale per la protezione ambientale della Liguria per l'esercizio della vigilanza sugli impianti di illuminazione esterna.
4. Gli enti competenti al controllo possono effettuare in qualunque momento sopralluoghi e misurazioni volte alla verifica del rispetto dei limiti, requisiti e obblighi di cui alla l. r. 22/2007 e di cui al presente regolamento, in particolare allo scopo di determinare la qualità e la quantità delle emissioni luminose.
5. E' oggetto di specifica vigilanza il rispetto delle tempistiche determinate dalle disposizioni legislative e regolamentari della Regione Liguria per gli adeguamenti, le modifiche o le sostituzioni di tutto o parte degli impianti esistenti.

Articolo 17 (Norma Finale)

1. Limitatamente ai requisiti tecnici di cui al presente regolamento, i medesimi possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale in adeguamento alle normative comunitarie e nazionali.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 15 settembre 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando